numero			Bellinzona
4787	mm	1	9 novembre 2016 / 155.16

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Robbiani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 21 settembre 2016 n. 155.16
Ecco le misure di risparmio del DECS. Lasciare iscrivere una studentessa alla prima liceo per oltre 23 anni!

Signor deputato,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dal suo atto parlamentare, sorvolando sul tono inutilmente polemico dello stesso.

1. **Come mai si continua a iscrivere una donna, ormai ultra quarantenne, alla prima liceo di Bellinzona, malgrado il regolamento non lo permetta?**

Come già indicato nella risposta all'interrogazione n. 278.13 del 14 dicembre 2013 e contrariamente a quanto affermato nella domanda, non vige alcun limite di età per l'ammissione alla prima classe di liceo. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 le disposizioni nemmeno limitavano la possibilità di iscriversi ripetutamente alla stessa classe. La persona in questione ha quindi agito nel rispetto delle norme vigenti, sia per quanto riguarda l'iscrizione, sia per quanto riguarda gli abbandoni, sempre giustificati da motivi di salute. Come detto, il 15 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha adottato un nuovo regolamento, che non introduce limiti di età per l'iscrizione, ma limita il numero di anni scolastici non superati ammissibile.

2. **È possibile che non si riesca a trovare una soluzione per questo caso specifico?**

In uno Stato di diritto la soluzione può essere trovata solo nel quadro delle norme applicabili. In Ticino ogni cittadino può scegliere la formazione che desidera a condizione che soddisfi i requisiti richiesti dalle norme di ammissione e, nel caso che ci occupa, la persona è in possesso di tali requisiti per l'accesso al liceo senza ulteriori formalità. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, per il tramite delle direzioni degli istituti e dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, può suggerire delle alternative formative e lo fa volentieri, ma non può costringere nessuno a iscriversi o a non iscriversi a una determinata scuola.

3. **Fino a quando si andrà avanti, anno per anno, a spendere soldi pubblici per questo caso solamente perché non si vuole trovare una soluzione?**

È bene precisare che il costo per allievo liceale citato nell'atto parlamentare di fr. 15'000.- all'anno rappresenta solo il dato statistico al quale ci si è riferiti per fissare la tariffa per persona applicabile agli allievi provenienti da fuori Cantone. A determinare la spesa per la formazione liceale non è però evidentemente la somma di fr. 15'000.- moltiplicata per il numero di allievi iscritti, ma l'organizzazione delle 5 sedi in sezioni adeguate ad accogliere gli allievi. È quindi errato sostenere che la persona di cui si parla nell'atto parlamentare provochi costi all'anno a

cagione della sua iscrizione. L'ammissione di un singolo allievo non implica necessariamente la costituzione di una sezione supplementare, condizione quest'ultima che non si è verificata nel caso preso in esame dall'atto parlamentare, visto che l'ammissione dell'allieva non ha richiesto la creazione di un'ulteriore classe. Un allievo in più può comportare maggior lavoro per i docenti della sezione nella quale esso viene collocato, ma nel caso specifico possiamo dire che non è mai pervenuta né alla direzione dell'istituto né all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore qualche osservazione particolare da parte degli insegnanti. Anche da parte degli allievi non è mai pervenuto nessun reclamo per questa situazione. Questo a dimostrazione di come, oltre a non pesare sulle finanze, la persona in questione non costituisce un elemento di disturbo per lo svolgimento dell'attività didattica.

4. **Dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, che prevede che una classe tra la prima e la terza liceo non possa essere ripetuta più di una volta, intende il DECS considerare questo caso specifico una ripetizione o un abbandono?**

L'art. 48 cpv. 1 del nuovo Regolamento delle scuole medie superiori sancisce che l'anno scolastico abbandonato è considerato non superato. Gli anni scolastici abbandonati dalla persona in questione a partire dallo scorso settembre saranno quindi considerati nel quadro dell'applicazione del nuovo limite alle ripetizioni, che secondo l'art. 48 cpv. 5 del regolamento in caso di superamento del limite porta ad una decisione di blocco dell'iscrizione.

Per l'allestimento della presente risposta sono state impiegate circa 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri